

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ARBITRALI
PRESSO L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Articolo 1

Oggetto del lodo arbitrale

1. Il presente regolamento definisce disposizioni procedurali e organizzative per l'esperimento di procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (richiamata nel seguito come: l'Autorità) in attesa della emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento trovano applicazione le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Articolo 2

Termine finale e procedura dell'arbitrato

1. Il termine per l'emanazione e la pubblicazione del lodo arbitrale è stabilito in trenta giorni, decorrenti dalla prima convocazione dell'Organo giudicante.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dall'Organo giudicante, fino a raddoppiarlo. La proroga può essere disposta una sola volta e con il consenso delle parti contendenti.
3. L'Organo giudicante procede alla nomina del Segretario del collegio arbitrale scegliendolo fra i dipendenti appartenenti almeno alla carriera dei funzionari dell'Autorità.
4. Il Segretario:
 - a) forma e conserva il fascicolo d'ufficio nel quale sono inseriti la domanda di arbitrato, gli atti e i documenti della procedura;
 - b) redige i verbali;
 - c) effettua le comunicazioni e riceve i depositi previsti dal presente regolamento.
 - d) archivia la procedura, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite;
 - e) pubblica il lodo arbitrale;
 - f) comunica alle parti l'avvenuta emanazione e pubblicazione del lodo arbitrale.
5. Il Segretario sulla base dei regolamenti vigenti consente la visione e l'estrazione di copia degli atti e dei documenti della procedura arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno. Al di fuori dell'accesso consentito alle parti, il Segretario è tenuto al segreto d'ufficio.

Articolo 3
L'Organo giudicante

1. L'Organo giudicante preposto alla definizione dell'arbitrato è l'organo collegiale dell'Autorità che ne definisce il Presidente.
2. Ove, per qualsiasi causa, venga meno anche uno soltanto dei Componenti dell'organo giudicante, il termine per l'emanazione e la pubblicazione del lodo arbitrale decorre dalla data della prima convocazione del nuovo Organo giudicante.

Articolo 4
Prima convocazione dell'Organo giudicante

1. L'Organo giudicante si riunisce in prima convocazione, ad iniziativa del Presidente, al solo fine di fissare la prima udienza, nella quale dovranno comparire le parti personalmente, con i rispettivi difensori.

Articolo 5
Tentativo di conciliazione e conciliazione della lite

1. L'Organo giudicante esperisce in prima udienza un tentativo di conciliazione tra le parti che compaiono personalmente. Il tentativo potrà essere rinnovato in ogni successiva udienza, sempre che le parti compaiano personalmente.
2. In difetto di conciliazione, l'Organo giudicante fissa:
 - a) i termini per la presentazione di memorie, documenti, nonché i termini per le successive repliche;
 - b) la data della successiva udienza.
3. Se le parti si conciliano nella prima udienza o nel corso dell'arbitrato, fino a che l'Organo giudicante non si sia riservata la deliberazione del lodo, viene redatto un apposito verbale di conciliazione, sottoscritto dall'Organo giudicante, dalle parti, e dal Segretario, contenente i modi e i termini dell'intervenuta conciliazione.
4. Il verbale è redatto in tanti originali quanti sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo d'ufficio.

Articolo 6
Consulenza tecnica d'ufficio

1. L'Organo giudicante può disporre, d'ufficio o ad istanza di parte, consulenza tecnica d'ufficio. In tal caso le parti possono procedere alla nomina dei consulenti tecnici di parte.
2. I consulenti tecnici d'ufficio devono depositare la relazione tecnica presso l'Autorità entro il termine all'uopo fissato dall'Organo giudicante.

Articolo 7
Udienze

1. Le date di ciascuna udienza vengono fissate dall'Organo giudicante e sono comunicate alle parti, a cura del Segretario. Non occorre la comunicazione quando una parte sia presente nell'udienza nella quale si fissa quella successiva, anche a mezzo del proprio difensore.
2. L'assenza senza giustificato motivo di una parte e/o del suo difensore non impedisce che l'udienza possa aver luogo, purché sia verificata la regolarità della comunicazione.

Articolo 8
Memorie conclusive e discussione

1. A conclusione della *fase istruttoria* viene fissato il termine per la presentazione delle memorie conclusive.
2. All'atto di fissare il termine per la presentazione delle memorie conclusive può essere fissata l'udienza per la discussione orale. Scaduto il termine per la presentazione delle memorie conclusive ed esaurita la discussione finale, l'Organo giudicante si riserva l'emanazione del lodo, qualora non ritenga necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie.

Articolo 9
Emanazione e pubblicazione del lodo

1. Il lodo è pronunciato a maggioranza. E' reso in ogni caso in forma scritta, in tanti originali quanti sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo d'ufficio.
2. Il lodo deve essere sottoscritto da tutti i componenti dell'Organo giudicante e dal Segretario, ad eccezione dell'ipotesi in cui vi sia menzione espressa del Componente che, dissentendo dalla decisione assunta dagli altri due, si sia rifiutato di sottoscriverlo.
3. Nello stesso giorno in cui è emanato, il lodo è pubblicato a cura del Segretario, il quale comunica immediatamente alle parti l'avvenuta emanazione e pubblicazione del lodo.
4. Il lodo acquista efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua pubblicazione.

Articolo 10
Comunicazioni, produzioni, depositi e notifiche

1. Le comunicazioni previste nel presente regolamento sono curate dal Segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che l'Organo giudicante non disponga diversamente. Le comunicazioni sono effettuate alle parti presso la loro sede o presso il domicilio da loro eventualmente eletto ai fini della procedura arbitrale.
2. Le produzioni ed i depositi degli atti sono fatti dalle parti presso la sede dell'arbitrato. Le produzioni ed i depositi sono fatti in tante copie quante sono le parti del giudizio arbitrale e sei copie per il fascicolo d'ufficio.

3. Le comunicazioni, le produzioni e i depositi previsti nel presente regolamento possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, all’indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al Segretario dell’Organo giudicante, presso un sito *internet* attivato e gestito dagli uffici dell’Autorità.
4. Le notifiche previste nel presente regolamento sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.
5. Le notifiche di cui al precedente comma possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l’atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene all’indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio.

Articolo 11

Norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.